

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 ottobre 1965, n.
257**

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. [T.U. Inail)

TITOLO I L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria - CAPO II Oggetto dell'assicurazione

Articolo 2

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali. (1)

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei

confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. (2)

(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, nella parte di cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali (C. cost. 04.06.1987, n. 226, G.U. 24.06.1987, n. 26, Prima Serie Speciale).

(2) Il presente comma, aggiunto dall'art.12, D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 (G.U. 01.03.2000, n. 50), è stato così modificato dall'art. 5, L. 28.12.2015, n. 221 con decorrenza dal 02.02.2016.
